

**Intervento del presidente dell'Ordine degli avvocati di Brescia svolto
in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2018**

Poiché l'Italia fa parte dell'Unione Europea, al fine di valutare il grado di efficienza della amministrazione della giustizia nel territorio italiano è ragionevole ed opportuno effettuare comparazioni con gli altri paesi europei.

La Commissione Europea nel corso dell'anno 2017 ha pubblicato i dati relativi alla durata media dei processi civili nel giudizio di primo grado: tra i 25 Stati, sui 28 appartenenti all'Unione Europea, dei quali sono stati comunicati i dati, l'Italia è al penultimo posto, dopo Malta e prima di Cipro.

D'altra parte dalla stessa relazione ministeriale sull'amministrazione della giustizia, inviata recentemente al Parlamento, risulta che la durata media del processo civile di primo grado in Italia è di 981 giorni e pertanto di oltre 2 anni e 8 mesi.

La durata media dei processi civili pendenti al tribunale di Brescia, benché in progressiva riduzione, è di circa 3 anni e sono tuttora pendenti 1512 procedimenti civili ordinari da oltre 3 anni.

Nei procedimenti per la separazione personale dei coniugi il periodo che trascorre dalla presentazione della domanda all'udienza di comparizione dei coniugi davanti al presidente della sezione o ad un suo delegato, nella quale devono essere emessi i provvedimenti temporanei ed urgenti ritenuti opportuni nell'interesse soprattutto dei minori, nel tribunale di Brescia viene ridotto da un anno ad 8 mesi, benché tuttavia il termine massimo previsto dalla legge debba essere di soli tre mesi.

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA

Anche presso la corte di appello del distretto la durata media dei processi civili è di circa 3 anni.

I processi civili nel successivo grado davanti alla corte di cassazione hanno una durata media non inferiore ai 5 anni.

Non può pertanto del tutto stupire che da una recente ricerca del Censis risulti che il 54% dei cittadini italiani intervistati abbia dichiarato di aver rinunciato alla tutela giuridica di un diritto per sfiducia nel sistema giudiziario italiano.

D'altra parte l'Istituto Nazionale di Statistica ha pubblicato i risultati di una ricerca, dai quali risulta che solo il 38% dei processi civili termina con una sentenza il primo grado di giudizio, essendo stato raggiunto negli altri processi un accordo tra le parti.

Anche l'amministrazione della giustizia penale italiana presenta evidenti lacune in relazione a quella della maggior parte degli Stati dell'unione Europea.

Secondo i dati pubblicati dal Consiglio d'Europa l'Italia, tra tutti i 28 Stati dell'unione Europea, ha infatti il maggior numero di persone detenute nelle carceri prima che sia emessa a loro carico una eventuale sentenza di condanna definitiva e pertanto un numero maggiore delle persone detenute in Francia e nella Repubblica Federale Tedesca, benché la popolazione della Francia sia superiore di oltre 6 milioni di abitanti e la popolazione tedesca sia superiore di 20 milioni di abitanti a quella italiana.

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA

Anche la durata media della custodia cautelare in carcere in Italia è, come quella in Spagna, maggiore di quella di altri paesi dell'unione Europea, essendo superata solo da quella di Lettonia, Portogallo, Grecia, Ungheria e Slovacchia.

La misura coercitiva della custodia cautelare in carcere non potrebbe mai avere la funzione di anticipare l'esecuzione della pena, non essendo stata emessa una sentenza di condanna definitiva, e potrebbe essere giustificata solo quando qualsiasi altra misura cautelare fosse inefficace; d'altra parte, benché ormai da anni prevista da una esplicita disposizione del codice di procedura penale, la misura cautelare degli arresti domiciliari con l'applicazione di procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, che darebbe adeguate garanzie ed eviterebbe una custodia in carcere gravemente ed inutilmente afflittiva, non viene disposta con la motivazione che non sarebbero disponibili tali strumenti di controllo, a causa di una carenza del tutto ingiustificata del ministero competente.

D'altra parte proprio dalla recente relazione del ministro della giustizia al Parlamento risulta che commette un nuovo reato ben il 68,4% di coloro che hanno scontato la pena in un carcere, solo il 19% di coloro che hanno fruito di una pena alternativa al carcere e solo l'1% di coloro che durante l'esecuzione di una pena alternativa sono stati inseriti in un'attività produttiva.

La recente riforma della disciplina dell'estinzione dei reati per decorrenza della prescrizione, deprecabile perché contraria ad elementari principi di civiltà giuridica, non ha comportato, come era d'altra parte prevedibile, una significativa diminuzione dei reati estinti per prescrizione prima di una sentenza definitiva, anche perché circa il 60% dei reati si estingue per prescrizione

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA

quando il procedimento penale si trova ancora nella fase delle indagini preliminari pendente all'ufficio del pubblico ministero.

L'art. 132 bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale prevede espressamente quali siano i reati per i quali nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi debba essere assicurata una trattazione prioritaria, anche al fine di evitare l'estinzione di tali reati per decorrenza della prescrizione.

Il consiglio dell'ordine forense di Brescia ha espresso un parere non favorevole alle linee guida, emanate dagli uffici giudiziari del distretto, che prevedono la trattazione prioritaria anche dei processi penali relativi ad ulteriori reati espressamente indicati e non previsti dalla norma di attuazione del codice di procedura penale, ritenendo che la scelta dei reati, che debbano avere una trattazione prioritaria rispetto a tutti gli altri, essendo espressione di politica giudiziaria, compete solo al potere legislativo e ritenendo pertanto che i processi relativi a tutti i reati diversi da quelli indicati dalla norma di attuazione del codice di procedura penale dovrebbero essere svolti secondo un criterio cronologico determinato dalla loro data di iscrizione.

D'altra parte le linee guida possono essere diverse nei vari distretti, come sono diverse quelle tra i distretti di Brescia e Venezia, e pertanto secondo il consiglio dell'Ordine di Brescia non sono conformi al principio di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge.

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA

Due recenti iniziative legislative sono contrarie a consolidati principi di una civiltà fondata sull'umanesimo.

La prima è data da un decreto legislativo approvato dal governo, che modifica la disciplina delle intercettazioni telefoniche e delle altre conversazioni o comunicazioni.

Non è raro, anche nel nostro distretto, che la polizia giudiziaria, nell'inviare al pubblico ministero la relazione conclusiva sull'attività di indagine svolta, chieda, benché non sia suo compito, l'applicazione di misure di custodia cautelare e sorprende che le procure della Repubblica, cui compete la direzione delle indagini, non abbiano disposto un diverso costume, competendo solo alla pubblica accusa decidere se chiedere o non chiedere al giudice l'applicazione di misure cautelari.

Quando le ordinanze, che dispongono le misure cautelari, vengono poi eseguite, sono tuttora frequenti pubbliche conferenze, nelle quali pubblici ministeri ed appartenenti alla polizia giudiziaria illustrano i ritenuti risultati delle indagini svolte, con diffusione dei nomi delle persone sottoposte alle misure cautelari ed anche di estratti delle trascrizioni delle conversazioni intercettate, con gravi ed irreparabili danni alla reputazione delle persone sottoposte ad indagini se innocenti; non è raro che poi o già con la sentenza emessa nel giudizio di primo grado o successivamente, anche dopo molti anni, con l'ultima sentenza divenuta irrevocabile tali persone siano poi assolte perché riconosciute innocenti, ma in tal caso e solo molto raramente la notizia della loro definitiva assoluzione viene pubblicata su qualche giornale con non più di poche righe di stampa.

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA

Nel nostro paese, inoltre, non sono stati rari i casi in cui in modo anonimo ed illecito, perché ancora coperte dal segreto non avendone già avuto conoscenza la persona sottoposta ad indagini ed il suo difensore, sono state date alla stampa e ad altri mezzi di diffusione estratti delle trascrizioni, talvolta errate, di intercettazioni telefoniche o di altre comunicazioni.

Ebbene, con il nuovo decreto legislativo si è voluto invece rendere lecita tale divulgazione con modalità inoltre lesive e perfino irridenti del diritto di difesa: si prevede infatti che l'ufficiale di polizia giudiziaria provveda alla trascrizione solo delle conversazioni da lui ritenute rilevanti o successivamente ritenute rilevanti dal pubblico ministero, si prevede che i difensori abbiano solo 5 giorni di tempo dall'avviso del deposito per ascoltare le registrazioni, benché possano essere durate anche diversi mesi, e per richiedere al giudice l'acquisizione di ulteriori conversazioni rilevanti ai fini della prova non comprese nell'elenco fornito dal pubblico ministero e si prevede che gli atti, i verbali e le trascrizioni sommarie del contenuto della conversazione intercettate siano inseriti nel fascicolo del pubblico ministero, con l'esplicita disposizione che la registrazione delle comunicazioni e conversazioni, una volta acquisite in tale fascicolo, non siano più coperte da segreto.

Si è in tale modo legittimata già durante le indagini preliminari la diffusione del contenuto di conversazioni intercettate, senza che la difesa abbia la concreta ed effettiva possibilità di individuare entro un termine tanto ristretto sia eventuali errori delle trascrizioni depositate sia altre conversazioni eventualmente rilevanti per dimostrare l'innocenza delle persone sottoposte ad indagini e darne quindi pubblica notizia.

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA

Un altro fondamentale principio di civiltà giuridica, la libertà dell'avvocato, corre un elevato rischio di violazione a causa della legge del 14-8-2017, dal già significativo titolo di "*Legge annuale per il mercato e la concorrenza*", frutto dell'iniziativa certamente non casuale della commissione parlamentare per le attività produttive e non già della commissione parlamentare per la giustizia, legge costituita da un unico articolo, tuttavia composto da ben 192 commi.

Il comma 141, dopo la sconcertante e dichiarata premessa del "*fine di garantire una maggiore concorrenzialità nell'ambito della professione forense*", ha introdotto nella legge, che stabilisce la disciplina dell'ordinamento della professione forense, un articolo con il quale viene consentito l'esercizio della professione di avvocato anche a società di capitali o a società cooperative, iscritte in un'apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine forense nella cui circoscrizione hanno sede tali società.

Questa disposizione di legge, prevedendo che le società di capitali o le società cooperative possano detenere un terzo del capitale sociale, che l'avvocato possa essere socio con professionisti iscritti in albi di altre professioni, che l'organo di gestione debba essere sì composto in maggioranza da avvocati, tuttavia nominati dal consiglio di sorveglianza, nel quale invece non è prevista l'obbligatoria presenza di avvocati, ha l'evidente fine di consentire a banche, società di assicurazioni, grandi società finanziarie od esercenti attività produttive di costituire uno studio legale a loro uso e beneficiando perfino degli utili da tale studio conseguiti.

E' tuttavia un principio tradizionale e consolidato dell'avvocatura che il difensore nell'esercizio della professione ha il dovere di essere libero e mai

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA

subordinato agli interessi di terzi, né agli interessi del suo assistito e nemmeno ai propri e debba inoltre osservare il codice deontologico.

Con l'auspicio, non so quanto fondato, che il prossimo Parlamento abbia la volontà di abrogare quanto prima questa norma gravemente lesiva dell'indipendenza e della dignità della professione forense, è in ogni caso necessario che ogni consiglio dell'ordine degli avvocati vigili con rigore sulla effettiva indipendenza di ogni avvocato per la migliore tutela dei diritti dei cittadini.

Brescia, 27 gennaio 2018.

(avv. Luigi Frattini)